



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 29/07/2014

COPIA

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014: ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

Il giorno 29/07/2014, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA BASELICE.

Assessori esterni: partecipa LIBERALI MARIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
PIAZZONI DANIELE MARIO
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
MARELLI CHIARA
PARACCHINI CARLO G.
CAPOTI FRANCESCO
VEDOVATI MAURIZIO F.M.
MORELLI MARCO

Assenti/Assenti giustificati

BIELLI ORIETTA/giustificato
RADICI UMBERTO/giustificato
TOSCANO FRANCO MARIA

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 10

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Vice Sindaco Sig. Claudio Venghi introduce ed illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in maniera di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione dei servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobili, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO, opportuno procedere con separate deliberazioni all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art.1, comma 669 L.147/2013, come sostituito dall'art.2 comma 1 lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

RILEVATO che l'art.1, commi 675 e 676 L. 147/2013 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Inoltre, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

FATTO PRESENTE che ai sensi del comma 677 L.147/2013, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

VISTO il D.L. n.16 del 6/03/2014 art.1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo: “ *Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all’art.13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214. detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011”;*

RILEVATO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 26/06/2014 sono state determinate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU, da sottoporre nella seduta odierna al Consiglio Comunale, nelle seguenti misure:
 - aliquota 0,45% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - aliquota 0,46% per alloggi regolarmente assegnati all’Agenzia Regionale per la pubblica edilizia;
 - aliquota 1,01% per i fabbricati accatastati in categoria A diversi dall’abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell’abitazione principale che non beneficiano dell’aliquota del 0,45%;
 - aliquota 10,1% unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, anche se non locata;
 - aliquota 0,86% altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5 0,86, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
 - aliquota 0,81% fabbricati di categoria D (esclusi i rurali);
 - detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale per la pubblica edilizia.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m. e i. la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica:
 - all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n.201 del 2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO CHE:

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- Per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26/06/2014, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale sono state approvate, in quanto atto propedeutico al bilancio di previsione 2014, le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera f) del D.Lgvo n.267/2000;

VISTA la deliberazione di CC nr. 9 assunta in precedenza in data odierna, con la quale sono stati approvati i Regolamenti dell'Imposta Unica Comunale, composta da tre entrate: l'imposta municipale propria (Imu), il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal comune - del suddetto regolamento comunale, che disciplina l'applicazione della TASI, " *con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.*"

DATO ATTO che le risorse reperite attraverso l'applicazione della TASI, saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2014 :

Servizi indivisibili	Costi
Manutenzione patrimonio	€ 52.500,00
Pubblica sicurezza e Vigilanza (escluse spese finanziate con proventi codice della strada)	€ 214.400,00
Illuminazione pubblica	€ 181.000,00
Quota parte manutenzione e verde pubblico	€ 37.200,00
Totale costi	€ 485.100,00
Gettito TASI	€ 294.730,00
% copertura presunta servizi indivisibili con gettito TASI 2014	61%

DATO ATTO che in base alle previsioni stimate dal Servizio Tributi dell'Ente, il gettito atteso, ammonta ad €.294.730,00= applicando le aliquote di seguito indicate:

1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 2 punti percentuali per :

- ✓ abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato da soggetto passivo dell'imposta a pareri in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune precede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

2. aliquota TASI ordinaria nella misura di **1 punto percentuale** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;

3. aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- ✓ unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,45%;
- ✓ tutti i fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% assoggettati ad aliquota Imu del 1,01% ;
- ✓ aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
- ✓ Fabbricati di categoria D (esclusi i rurali) assoggettati ad aliquota Imu al 0,81%
- ✓ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia (Aler/Iacp) assoggettati ad aliquota Imu al 0,46%;
- ✓ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 e s.m. e i. ha previsto che, per il solo anno 2014 in caso di

mancato invio, esclusivamente per via telematica, entro il 23 maggio 2014, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, mediante inserimento delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale, il versamento della prima rata TASI dovrà essere effettuato entro il **16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, entro la data del 18 settembre 2014. A tal fine i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014;

VISTI lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 16/12/1999 e s. m. e i. ed il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 18/12/2010;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore competente e del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dopo breve discussione, con l'intervento del Consigliere Sig. Marco Morelli, e risposte da parte del Sindaco – Presidente, come da registrazione audio conservata agli atti;

Presenti e votanti n. 10 Consiglieri comunali;

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli nr. 9

Astenuti nr. 1 (Marco Morelli)

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI):

1. Aliquota TASI ordinaria nella misura di **2 punti percentuali** per:

- ✓ abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipende delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato da soggetto passivo dell'imposta a pareri in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune precede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il

maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

2. Aliquota TASI ordinaria nella misura di **0,1 punti percentuali** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. Aliquota TASI ridotta nella misura di **0 punti percentuali** per:
 - ✓ unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,45%;
 - ✓ tutti i fabbricati accatastrati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% assoggettati ad aliquota Imu del 1,01% ;
 - ✓ aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
 - ✓ Fabbricati di categoria D (esclusi i rurali) assoggettati ad aliquota Imu al 0,81%
 - ✓ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia (Aler/lacp) assoggettati ad aliquota Imu al 0,46%;
 - ✓ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costitutrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 294.730,00 è destinato al finanziamento parziale dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di Previsione per l'anno 2014:

Servizi indivisibili	Costi
Manutenzione patrimonio	€ 52.500,00
Pubblica sicurezza e Vigilanza (escluse spese finanziate con proventi codice della strada)	€ 214.400,00
Illuminazione pubblica	€ 181.000,00
Quota parte manutenzione e verde pubblico	€ 37.200,00
Totale costi	€ 485.100,00
Gettito TASI	€. 294.730,00
% copertura presunta servizi indivisibili con gettito TASI 2014	61%

3. Di stabilire che la riscossione del Tributo sui Servizi Indivisibili dovrà essere effettuata nei termini del **16 ottobre 2014** (acconto) e del **16 dicembre 2014** (saldo);
4. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 446/1997;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2014 ai sensi dell'art.172 del D.Lgvo n.267/2000.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE C.C. N° 10 DEL 29/7/2014

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014: ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 29/7/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 29/7/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO
Rag. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *01/08/2014* al *15/08/2014*

Rosate, *01/08/2014*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *01/08/2014*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice